

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

(emanato con D.R. n. 2887 del 23 dicembre 2009, modificato con D.R. n. 2655 del 7 dicembre 2010 e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo in data 7 dicembre 2010)

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate agli Uffici dell'Amministrazione Centrale. In particolare, sono tenuti al rispetto delle presenti regole tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.
2. I controlli del presente Regolamento sono finalizzati a consentire e garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione è la dichiarazione sottoscritta dal soggetto che la rende e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni attestanti gli stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la dichiarazione con cui un soggetto dichiara stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, asserendone la rispondenza a verità, ovvero dichiara come conforme all'originale la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, ovvero la copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. (artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000);
 - c) controllo è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza a verità di fatti, stati o qualità personali dichiarati da un soggetto a questa Amministrazione in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nonché l'attività finalizzata a verificare la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, o della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio, ovvero di un documento fiscale che debba essere obbligatoriamente conservato dal privato, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ART. 3

I CONTROLLI

1. Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale devono sempre procedere ad effettuare idonei controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale procedono ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000 secondo le modalità indicate nei seguenti articoli in tema di controlli a campione.

3. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione Centrale mediante verifiche dirette, consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ovvero mediante verifiche indirette, richiedendo alla Amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.
4. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione Centrale con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo, istanze di esibizione di documenti all'interessato, ovvero a terzi idonei a comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

ART. 4

CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale devono procedere all'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine alle quali sorgano fondati dubbi nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse ovvero dall'insorgenza del fatto a fondamento del sopravvenuto fumus di falsità della dichiarazione stessa.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale procedono, con cadenza almeno trimestrale, ad effettuare controlli a campione:
 - a) sulle posizioni dei soggetti partecipanti a medesimi procedimenti amministrativi per i quali, nel suddetto lasso di tempo, è scaduto il termine di presentazione delle istanze;
 - b) sulle dichiarazioni sostitutive presentate nei procedimenti ad istanza di un solo soggetto, nel suddetto arco temporale, in relazione alle diverse tipologie di procedimento.

ART. 5

MODALITA' E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione vengono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 19 del D.P.R. 445/2000 con riferimento al procedimento amministrativo in relazione al quale sono state presentate.
2. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione è predeterminata nella misura del 3%, con arrotondamento delle frazioni percentuali all'unità superiore, commisurata:
 - a) ai soggetti coinvolti nella medesima tipologia di procedimento amministrativo nel trimestre;
 - b) ovvero, in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di singoli soggetti, commisurata alle dichiarazioni sostitutive che, nell'arco temporale di riferimento, sono state presentate per la medesima tipologia di beneficio.

Nel caso in cui, in relazione al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) siano in numero pari o inferiore a 20, le stesse saranno accorpate alle dichiarazioni sostitutive dei trimestri successivi, fermo restando che il controllo a campione

sarà comunque effettuato ai sensi di quanto sopra esposto entro un anno dal termine finale del trimestre di riferimento.

3. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio, a cui soppintende la Commissione di cui all'art. 6.
4. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di sorteggio, ogni Ufficio dell'Amministrazione Centrale, con riferimento ai procedimenti di rispettiva competenza, procede preliminarmente:
 - a) a numerare le posizioni dei soggetti partecipanti alla medesima tipologia di procedimento amministrativo;
 - b) in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di singoli soggetti, a numerare progressivamente, su base trimestrale, le dichiarazioni sostitutive presentate per la medesima tipologia di beneficio.
5. Con cadenza almeno trimestrale, la Commissione di cui all'art. 6 procede a sorteggiare la sopra descritta percentuale dei numeri delle posizioni dei soggetti coinvolti nella medesima tipologia di procedimenti amministrativi di cui alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, le cui dichiarazioni sostitutive saranno sottoposte a controllo; analogamente, con cadenza almeno trimestrale, la Commissione di cui all'art. 6 procede a sorteggiare la sopra descritta percentuale dei numeri delle dichiarazioni sostitutive presentate da singoli soggetti con riferimento alla medesima tipologia di procedimenti di cui alla lett. b) dell'art. 4, comma 2, le quali saranno sottoposte a controllo.
6. I procedimenti di controllo dovranno concludersi nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del sorteggio di cui al comma 5.
7. In nessun caso l'attività di controllo può ritardare o interrompere i termini dei procedimenti o delle procedure.

ART. 6

COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO INERENTE I CONTROLLI A CAMPIONE

1. Viene costituita, in relazione a ciascuna delle Ripartizioni dell'Amministrazione Centrale, la Commissione deputata al sorteggio in relazione ai procedimenti di competenza della rispettiva Ripartizione, la quale è composta da quattro membri individuati tra i Responsabili degli Uffici della Ripartizione ed il restante personale in servizio presso la Ripartizione medesima.
2. La nomina avviene, in relazione a ciascuna Ripartizione, con decreto del Dirigente.
3. Le operazioni di sorteggio dovranno essere verbalizzate a cura di un membro della Commissione individuato dalla Commissione stessa. Il verbalizzante ed il Responsabile dell'Ufficio competente in relazione ai procedimenti sottoposti al controllo a campione non possono identificarsi nella medesima persona.

ART. 7

INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Qualora nel corso dei controlli vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine indicativo di 15 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa.

ART. 8

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergano falsità, il Responsabile dell'Ufficio è tenuto a darne immediata comunicazione verbale al Dirigente della Ripartizione di appartenenza, il quale procederà all'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore delle dichiarazioni stesse.
2. Fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma, il Responsabile del procedimento, a seguito del controllo che abbia dato esiti positivi circa l'accertamento della falsità di dichiarazioni rese, provvederà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ad istruire il procedimento volto all'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti per effetto delle dichiarazioni non veritiere, e provvederà, altresì, ad adottare gli atti necessari per consentire all'Ateneo il recupero di eventuali somme erogate ovvero di quanto altro usufruito per effetto delle dichiarazioni non veritiere.

ART. 9

RESPONSABILITA' PER OMISSIONE O MANCATA ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli devono sempre avvenire nel rispetto dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni nonché nel rispetto dei tempi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Dell'omessa ovvero della mancata esecuzione dei controlli, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, nonché del mancato avvio delle procedure conseguenti all'accertamento della falsità delle dichiarazioni, quando ne sia derivato un danno all'Amministrazione, risponde il Responsabile dell'Ufficio ovvero il Responsabile del procedimento.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato nell'Albo dell'Ateneo nonché sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Perugia ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Tutti i Responsabili delle Ripartizioni, delle Aree e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale dovranno darvi tempestiva applicazione, ciascuno per i procedimenti di rispettiva competenza.